



COMUNE DI CASTELGERUNDO

PROVINCIA DI LODI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 23 del 30/07/2020

ORIGINALE

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 107 COMMA 5 DEL D.L. 17.03.2020 N. 18

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **21:00** , nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Il Presidente del Consiglio Comunale Carmen Razzetti** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	SALTARELLI DANIELE	x		6	BERTONI ALESSANDRO	x	
2	LAUCELLO DAVIDE	x		7	RAZZETTI CARMEN	x	
3	ZENI GIOVANNI ENRICO	x		8	RUGGINENTI LORETTA	x	
4	CREMONESI LORENZO	x		9	CIGOGNINI SARA	x	
5	GOZZINI GIUSEPPE	x		10	FERRARI LUIGI	x	
Totale Presenti n. 10				Totale Assenti n. 0			

Sono presenti gli Assessori: .

Partecipa il il Segretario Comunale **dott. Gianluca Delfrate**.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamate le deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;
- n. 238 del 23.06.2020 di adozione misure di copertura dei costi del servizio per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle

quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anch'essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04.03.2019;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Viste le note IFEL:

- del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19";
- del 31 maggio 2020 di approfondimento della delibera ARERA n. 158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni TARI;

Considerate le conseguenze dell'emergenza epidemiologica a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Visto l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, che impone all'Ente locale - in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'Ente più vicino al cittadino - di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Ritenuto opportuno introdurre interventi agevolativi sia per le utenze domestiche, quanto per quelle non domestiche, sulla base delle seguenti considerazioni e valutazioni:

- ✓ agevolazione/riduzione della quota variabile per tutti i nuclei familiari esclusivamente residenti nel territorio comunale, in considerazione della grave crisi economica che ha colpito anche le famiglie a causa COVID-19;
- ✓ una agevolazione/riduzione della TARI per quelle categorie di utenze non domestiche che sono state costrette a sospendere l'attività o ad esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia volte a ridurre il carico tariffario.

La tabella sotto riportata riepiloga gli sgravi previsti per il 2020 individuati sulla base delle simulazioni effettuate con i dati disponibili sia per i costi fissi che per i costi variabili e la loro incidenza sulle tariffe:

categoria di appartenenza	descrizione attività	di cui soggetti a riduzione	riduzione applicata	note
4	esposizioni, autosaloni	tutta la categoria	- 100%	
9	banche istituti di credito studi professionali	studi odontotecnici	-100%	
10 (10)	negozi abbigliamento, calzature ecc.	ambulante negozi abbigliamento	- 100%	
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	cartolibreria	- 50%	
12	attività artigianali	parrucchiere	-100%	
12	attività artigianali	resto della categoria	-50%	
13	carrozzeria, autofficina, elettrauto	tutta la categoria	- 50%	

16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	tutta la categoria	- 100%	
17	bar, caffè, pasticceria	tutta la categoria	- 100%	
U.D.	residenti	tutte le tipologie	-10%	Q.V.
U.D.	residenti e non residenti	immobile s/utenze	- 100%	Q.V.
	residenti e non residenti	immobile s/utenze	- 50%	Q.F.
	residenti e non residenti	riduzione	- 30%	Q.V.
15	attività artigian.di produz.beni specifici	riduzione	-100%	Q.V.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con atto del Commissario Prefettizio n. 36 del 28.03.2018 e modificato con atto del Consiglio Comunale n. 7 del 04.03.2019, nonché con proprio precedente atto n. 22 in seduta odierna, in particolare le disposizioni in esso stabilite relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Verificato che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad €. 20.681,72 che sarà finanziato con appositi stanziamenti di bilancio dell'esercizio finanziario 2020, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15.04.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, tenuto conto che rimane confermata la possibilità dell'Ente di approvare le tariffe, aliquote ed i regolamenti entro il termine del 30.09.2020 come previsto dal D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 17.07.2020 apportando le eventuali variazioni al bilancio;

Dato atto che questo Ente, per quanto riguarda le agevolazioni e riduzioni, intende applicare quelle previste dall'art.16-bis e 16-ter del regolamento comunale per l'applicazione della TARI ai soggetti e alle categorie indicate nella tabella sopra riportata, per cui l'obbligo previsto dalla citata deliberazione di ARERA viene adempiuto con le riduzioni disposte dagli articoli del proprio regolamento;

Considerato che per l'anno 2020 le scadenze di cui all'art. 23 del vigente regolamento vengono stabilite in n. 2 rate, alle seguenti scadenze:

- ✓ prima rata pari al 50% della TARI entro il 30 settembre 2020;
- ✓ seconda rata a saldo entro il 31 dicembre 2020;
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2020
con un importo minimo pari ad €. 5,00

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale

conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle Leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 dicembre 2019 che, per l'anno 2020, ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 al 31 marzo 2020, nonché il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cura Italia), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che all'art.107 comma 2 dispone il differimento al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;

Visto altresì l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 (decreto rilancio), convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 17.07.2020, che allinea i termini per l'approvazione delle tariffe ed aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30 settembre 2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Acquisiti:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge 07.12.2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge 07.12.2012 n. 213;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04.03.2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24.04.2020, che vengono sotto riportate:

UTENZE DOMESTICHE componenti nucleo familiare	quota fissa (€/mq/ anno	quota variabile per persona (€/anno)
1 componente	0,346797	70,82
2 componente	0,404597	63,74
3 componente	0,445882	54,30
4 componente	0,478911	53,12
5 componente	0,511939	50,99
6 o più componenti	0,536710	48,39

numero categoria	UTENZE NON DOMESTICHE categorie di attività (presenti sul territorio)	quota fissa (€/mq/anno)	quota variabile (€/mq/anno)	tariffa totale
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,286078	0,672910	0,958988
4	esposizioni, autosaloni	0,241203	0,568769	0,809973
8	uffici, agenzie	0,633859	1,490016	2,123875
9	banche ed istituti di credito, studi professionali	0,325344	0,765836	1,091180
10	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,622640	1,461177	2,083817
10(10)	ambulante abbigliamento	0,622640	1,461177	2,083817
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,852625	1,994699	2,847323
12	attività artigianali tipo botteghe; falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista	0,583375	1,361842	1,945217
13	carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,650687	1,518855	2,169542
15	attività artigianali di produzione beni specifici	0,611422	1,429133	2,040555
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,714936	6,355799	9,070735
17	bar, caffè, pasticceria	2,041811	4,777664	6,819475
19	plurilicenze alimentari e/o miste	1,464046	3,430241	4,894287
20	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,856185	13,714555	19,570739
20 (20)	ambulante ortofrutta	5,856185	13,714555	19,570739

- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni successivi, nei piani finanziari 2021, 2022 e 2023;
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI dovrà essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lodi, nella misura del 5%;
- 6) di dare atto, altresì, che:
- o le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal regolamento comunale TARI trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, per un importo pari a €. 3.271,54 finanziato con mezzi propri di bilancio;
 - o le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dagli artt.16-bis e 16-ter del regolamento TARI (riduzioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020) per un importo pari a €. 17.410,18 sono finanziate con mezzi propri di bilancio e stanziati negli appositi capitoli del bilancio di previsione esercizio 2020 e gli stessi potrebbero essere inseriti nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;
 - o La tabella sotto riportata riepiloga gli sgravi previsti per il 2020 individuati sulla base delle simulazioni effettuate con i dati disponibili sia per i costi fissi che per i costi variabili e la loro incidenza sulle tariffe:

categoria di appartenenza	descrizione attività	di cui soggetti a riduzione	riduzione applicata	note
4	esposizioni, autosaloni	tutta la categoria	- 100%	
9	banche istituti di credito studi professionali	studi odontotecnici	-100%	

10 (10)	negozi abbigliamento, calzature ecc.	ambulante negozi abbigliamento	- 100%	
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	cartolibreria	- 50%	
12	attività artigianali	parrucchiere	-100%	
12	attività artigianali	resto della categoria	-50%	
13	carrozzeria, autofficina, elettrauto	tutta la categoria	- 50%	
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	tutta la categoria	- 100%	
17	bar, caffè, pasticceria	tutta la categoria	- 100%	
U.D.	residenti	tutte le tipologie	-10%	Q.V.
U.D.	residenti e non residenti	immobile s/utenze	- 100%	Q.V.
	residenti e non residenti	immobile s/utenze	- 50%	Q.F.
	residenti e non residenti	riduzione	- 30%	Q.V.
15	attività artigian.di produz.beni specifici	riduzione	-100%	Q.V.

7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020 di cui all'art. 23 del citato regolamento, in n. 2 rate:

✓ prima rata pari al 50% della TARI entro il 30 settembre 2020;

✓ seconda rata a saldo entro il 31 dicembre 2020;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2020

con un importo minimo pari ad €. 5,00

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi favorevoli dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio Comunale
Carmen Razzetti
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Comunale
dott. Gianluca Delfrate
Atto sottoscritto digitalmente
